

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE..... Pag.1, 2
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione..... 2

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale

1^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1986)

degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri, e: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)», d'iniziativa dei senatori Garibaldi, Spano Ottavio, Orciari, Sellitti, Bella, Muratori e Panigazzi.

Data l'identità della materia, propongo che questo disegno di legge sia discusso congiuntamente ai primi due.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 569, tenendo conto della discussione già svoltasi sui disegni di legge nn. 328 e 843.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente ricordo che il dibattito sui disegni di legge nn. 328 e 843 era stato sospeso nella seduta del 24 settembre scorso. Credo che sia opportuno rinviare l'esame di tali disegni di legge stante la temporanea assenza del ministro competente, onorevole Gaspari.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 569, esso consta di due articoli, con il primo dei quali si dà al personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi, comunque collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali, la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita. Per il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si prevede, con l'articolo 2, la corresponsione dell'indennità *una tantum* prevista dai rispettivi regolamenti.

Poichè tale disegno di legge attiene a materia che, a mio giudizio, è analoga a quella trattata dai disegni di legge n. 328 e 843, prendendo atto di questa connessione, secondo quanto già detto dal Presidente, ritengo opportuno che esso venga trattato insieme ai due disegni di legge suddetti.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO